



LEGGE PROVINCIALE n. 11 del 2018

concernente

***Sostituzione dell'articolo 22 bis della legge provinciale
sugli incentivi alle imprese 1999***

RELAZIONE FINANZIARIA

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 22 bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

Impatto finanziario

L'articolo 22 bis della L.P. n. 6/1999, nella nuova formulazione, prevede al comma 4 specifici ordini di priorità o il riconoscimento di determinate maggiorazioni in riferimento agli aiuti alle imprese già previsti dalla L.P. 6/1999 e gestiti dall'APIAE.

Per quanto riguarda la stima dell'impatto finanziario, essa è di difficile quantificazione, in quanto dipendente dai criteri che saranno fissati dalla Giunta provinciale e dall'andamento delle domande. Preme sottolineare che la Giunta provinciale, nel definire i criteri attuativi della succitata disposizione, terrà conto delle disponibilità di bilancio.

Tutto ciò considerato, una stima approssimativa delle risorse aggiuntive può essere quantificata in non più di 100.000,00 euro annui, che già trovano copertura sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio di APIAE riferiti a tali aiuti.

In particolare i capitoli di interesse sono:

- capitolo 2100 (per contributi in unica soluzione) e 2170-2018 (per contributi in annualità) per quanto riguarda la ricerca scientifica,
- capitolo 2200 (articoli da 001 a 005, considerato che per tale tipologia di aiuti è stata effettuata una ripartizione per i vari settori economici: artigianato, commercio, cooperazione, industria e turismo), per contributi in unica soluzione per investimenti fissi;
- capitolo 2300 (articoli da 001 a 005, tenuto conto della ripartizione sui vari settori economici, di cui sopra), per contributi in unica soluzione per le consulenze;
- capitoli 2610-2018, 2611-2018, 2612-2018, 2613-2018 e 2614-2018 (tenuto conto della ripartizione sui vari settori economici, di cui sopra) per contributi in annualità e per investimenti fissi.